

TRIBUNALE PESCARA

5 OTTOBRE 1989

PRESIDENTE: ROMANDINI

ESTENSORE: AGRELLI

PARTI: ROSSI

(Avv. Vellaccio)

SECI S.P.A.

(Avv. Briolini)

Persona fisica • Diritti della personalità • Identità personale • Nozione.

Il diritto all'identità personale si configura come il diritto di ciascuno di non vedere travisata nella pubblica considerazione l'immagine della propria personalità, a prescindere dalle circostanze che il travisamento integri o non una offesa all'onore, attraverso l'attribuzione di fatti non commessi, di opinioni non manifestate, di qualifiche mai possedute.

Identità personale • Pubblicazione su un quotidiano di una notizia relativa all'ammontare del reddito imponibile denunciato da un professionista • Falsità della notizia • Risarcimento dei danni • Necessità della prova.

Costituisce lesione del diritto all'identità personale la pubblicazione da parte di un quotidiano delle false notizie in ordine al reddito denunciato da un libero professionista. Il risarcimento dei danni per equivalente così come la liquidazione dello stesso in via equitativa presuppone la prova dell'esistenza di un pregiudizio economicamente determinabile. In mancanza di tale prova, non può essere concessa nemmeno la reintegrazione in forma specifica mediante pubblicità della sentenza laddove la parte lesa si sia astenuta dal chiederla.

Con ricorso depositato in Cancelleria l'11 agosto 1987 l'Avvocato Luciano Rossi riassumeva innanzi a questo Tribunale, competente per territorio, il giudizio promosso avanti al Tribunale dell'Aquila contro la SECI S.p.A., editrice del quotidiano « Il Centro », per ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni da lui subiti — patrimoniali, professionali e morali da liquidare analiticamente o equitativamente, dopo istruttoria sul *quantum debeatur*, in conseguenza della pubblicazione sul numero di giovedì 9 aprile 1987 del detto quotidiano sulla pagina della « Cronaca l'Aquila » dell'articolo, di cui aveva richiesto la declaratoria di falsità ed illegittimità, dal titolo « Denuncia dei redditi dell'82 » sottotitolo « Professionisti: Siamo ridotti sul lastrico! » ove, falsamente, era stato riportato che aveva denunciato un reddito tassabile di L. 2.962.000, mentre invece aveva denunciato un incasso professionale di L. 41.168.000 ed un reddito netto imputabile di L. 23.716.000.

Si costituiva anche innanzi a questo Tribunale la SECI S.p.A., ribadendo che effettivamente l'importo del reddito indicato in corrispondenza del nome dell'attore non era esatto, peraltro dovuto ad un mero errore, del tutto involontario, causato dal salto in sede di stampa (inconveniente che, come è notorio, si verifica frequentemente in qualsiasi tipo di « stampa » e specie allorché vengono riportati dati numerici in quantità) della cifra iniziale « 2 » (l'importo che si voleva indicare era, cioè, L. 22.962.000 e non L. 2.962.000, quello constando come imponibile secondo i dati pervenuti).

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.

Su tali posizioni delle parti (in sede di precisazioni delle conclusioni le parti si sono riportate a quelle prese nei rispettivi atti introduttivi del giudizio) la causa, all'udienza collegiale di discussione, era trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La materiale sussistenza del fatto denunciato dall'attore per illecito e dannoso non è in discussione, essendo stata ammessa dalla stessa convenuta.

Profilo delicato presenta invece l'indagine della riducibilità nell'ambito del concetto di illecito del fatto concretatosi

nella falsa attribuzione all'attore di aver denunciato per l'anno 1982 un reddito imponibile L. 2.962.000.

Orbene è noto come ormai da molti anni la pubblica opinione presti una viva attenzione alle posizioni dei cittadini come contribuenti, sensibile al fenomeno dell'evasione fiscale. Da qui l'ampio spazio che tutti gli organi di stampa danno alla pubblicazione dei dati delle denunce dei redditi.

È certo pertanto che attribuire ad un contribuente di aver denunciato un reddito che per la sua esiguità, in rapporto alla sua attività professionale, possa ingenerare nei lettori il dubbio che sia un evasore fiscale, quando risulti non veridico indica indiscutibilmente una lesione di quel particolare diritto della personalità che va sotto il nome di « diritto alla identità personale », e che si configura come il diritto di ogni individuo, in quanto tale, di non vedere travisata nella pubblica considerazione l'immagine della propria personalità, a prescindere dalla circostanza che il travisamento integri, o non, una offesa all'onore, attraverso l'attribuzione di fatti non commessi, di opinioni non manifestate, di qualifiche in realtà mai possedute (sulla sussistenza del diritto di che trattasi, cfr. la remota sentenza della Cassazione n. 3199 del 7 ottobre 1960).

Sulla scorta delle esposte osservazioni, la pubblicazione da parte del quotidiano « Il Centro » sulla pagina di L'Aquila della falsa notizia della denuncia da parte dell'attore, avvocato libero professionista, di un reddito di L. 2.962.000 deve essere giudicato alla stregua di un fatto illecito integrante lesione del suo diritto alla « identità personale » e suscettibile di porsi come fonte di responsabilità aquiliana, a mente degli artt. 2043 ss. cod. civ., poiché determinato comunque da negligenza nella rilevanza dei dati pubblicati dal Comune (la ipotesi del « salto di stampa » — peraltro concretizzante negligenza nella correzione delle bozze — non è convincente, poiché in tal caso avrebbe dovuto essere riportato l'importo di L. 3.716.000), non riducibile, però, nell'ambito della ipotesi delittuosa previste dagli artt. 595 ss. cod. pen.

L'Avv. Luciano Rossi, oltre alla declaratoria di falsità della notizia, ha reclamato il ristoro dei danni che ha sostenuto di aver patito in conseguenza della

denunciata, e come sopra accertata, lesione della propria sfera giuridica.

L'an del credito oggetto dell'istanza in argomento è da giudicare accertato, potendo essere desunto dalla dichiarata sussistenza di un fatto illecito produttivo di obbligazione risarcitoria.

Per ciò che concerne il *quantum* del rivendicato risarcimento va precisato, innanzi tutto, che non riguardando la fattispecie illecito di rilievo penale, dal quale possa essere fatto derivare il diritto alla rifusione dei danni c.d. morali, ai termini degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cpv cod. pen., l'autore può legittimamente pretendere soltanto il ristoro del pregiudizio patrimoniale di cui abbia dimostrato l'esistenza.

Ora, con riferimento all'acclarata violazione del diritto all'identità personale, è da dire che l'Avv. Luciano Rossi, il quale ha invocato il risarcimento per equivalente, mediante pagamento di una somma di denaro, e si è astenuto dal chiedere la reintegrazione in forma specifica, agevolmente conseguibile nel caso delibato, a mente degli artt. 2058 cod. civ. e 120 cod. proc. civ., per il tramite di una appropriata pubblicità della sentenza, non ha provato, in nessun modo l'esistenza di un pregiudizio economicamente determinabile, prova necessaria pure per la liquidazione equitativa del danno.

L'esito del giudizio, ove è stata accertata l'esistenza della illiceità della notizia, pur non provato che la stessa abbia provocato un effettivo danno patrimoniale dell'attore, induce il Tribunale a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M. — Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe descritta, ogni diversa o contraria istanza disattesa, così prevede.

— dichiara la falsità della notizia relativa all'ammontare dell'importo del reddito imponibile denunciato dall'Avv. Luciano Rossi per l'anno 1982 pubblicata dal quotidiano « Il Centro » nella cronaca da L'Aquila sul numero di giovedì 9 aprile 1987;

— rigetta la domanda di risarcimento del danno;

— dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

SULLA RISARCIBILITÀ DEL DANNO ALL'IDENTITÀ PERSONALE

La sentenza resa dal Tribunale di Pescara, pur presentando solo qualche aspetto di particolare originalità, offre tuttavia lo spunto per chiarire lo stato attuale della giurisprudenza sulla dibattuta questione dei mezzi di tutela che soccorrono la lesione del diritto all'identità personale.

La controversia che dà origine al processo, nasce in seguito alla pubblicazione su un quotidiano di un articolo che riporta falsamente la notizia relativa all'ammontare del reddito imponibile denunciato da un professionista. La società editrice del quotidiano, convenuta, riconosce la falsità di quanto dichiarato sul suo giornale, attribuendo ciò ad un mero errore involontario, causato da un salto in sede di stampa.

La questione portata davanti ai giudici ha ad oggetto, dunque, non la sussistenza del fatto denunciato, bensì la configurabilità di un'ipotesi illecita. Il Tribunale non esita ad ammettere che il caso in questione integri gli estremi della lesione a quel particolare diritto che dottrina e giurisprudenza definiscono all'identità personale¹, e che si concretizza nel diritto a non veder travisato o alterato il proprio patrimonio intellettuale, politico, religioso, ideologico e professionale.

Sul fronte del risarcimento dei danni, che la parte attrice lamenta con riguardo a quelli patrimoniali, professionali e morali, il Tribunale, in mancanza della prova concreta sull'esistenza di un pregiudizio economicamente determinabile si astiene dal concedere qualunque liquidazione, seppur equitativa. La parte attrice, d'altronde, in maniera quanto meno superficiale, non richiede la reintegrazione in forma specifica, conseguibile, nel caso, attraverso la pubblicità della sentenza ex art. 120 cod. proc. civ., inducendo con ciò il Tribunale a risolvere la questione risarcimento con un nulla di fatto.

Il problema del riconoscimento giuridico del diritto all'identità personale non può essere considerato separatamente da quello relativo all'individuazione dei mezzi di tutela. Questo secondo aspetto è intimamente connesso al primo, in quanto l'ambito operativo degli strumenti civilistici a tutela della lesione delle situazioni giuridiche soggettive è delineato dalle stesse situazioni che si assumono violate.

È necessario, dunque, individuare attraverso un breve *excursus* le tappe fondamentali attraverso cui dottrina e giurisprudenza sono giunte alla qualificazione del diritto alla identità personale.

Fondamentale, a tal fine, risulta il richiamo alla giurisprudenza pretorile. Può infatti affermarsi che sin dal suo sorgere, e fino ad epoca relativamente recente, la questione concernente l'esistenza di un diritto all'identità personale, si sia risolta esclusivamente di fronte alle Preture.

Un primo tentativo di elaborazione giurisprudenziale di tale diritto può infatti rinvenirsi in una remota pronuncia del Pretore di Roma del 1974².

In quella occasione, tuttavia, il richiamo a comportamenti scorretti e pregiudizievoli (nel caso di specie si trattava della diffusione, da parte del Comitato Nazionale referendum divorzio, di manifesti e stampati che riproducevano citazioni incomplete di Marx, Togliatti e della « Pravda ») a frasi la cui incom-

¹ Nella motivazione i giudici fanno capo alla sentenza della Cass. n. 3199 del 7 dicembre 1960, in *Giur. it.*, 1961, I, 1135. *Foro it.*, 1961, I, 43.

Cfr. A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di S. CICU e F. MESSINEO, L. MENGONI, Milano, 1982, p. 399 ss.; M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di P. RESCIGNO 1982, p. 98 ss.; F. MACIOCE, *Tutela civile della personalità e identità personale*, Padova, 1984, p. 7 ss.; G. GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza: diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1983, 810 ss.; tra gli studi più recenti si veda A. GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Quadrimestre*, 1988, n. 2, p. 301 ss.

² Il riferimento è a Pret. Roma 7 maggio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, 3227; la sentenza sviluppa un principio che era già stato affermato da Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 514, con nota di A. D'ANGELO, *Lesione dell'identità personale e tutela riparatoria*.

pletezza ne stravolgeva il significato, veniva operato in sede di provvedimenti d'urgenza disposti ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.³

Come è stato dimostrato dalla dottrina, l'uso dello strumento cautelare consentiva di realizzare una forma di tutela nel merito⁴, in carenza di strumenti legislativi idonei a garantire una giusta soddisfazione dell'interesse del soggetto leso nella sua identità personale.

L'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale ha successivamente operato nel senso di delineare più precisamente i contorni del diritto all'identità personale⁵.

Da un profilo sostanziale i dibattiti hanno fatto riferimento principalmente

ai problemi che attengono all'individuazione di un fondamento normativo. Punto di riferimento costante è stato l'art. 2 della Costituzione che, com'è noto, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.

La norma, infatti, viene vista come una « clausola aperta e generale »⁶, il cui richiamo risulta indispensabile per garantire una tutela a valori ancora sprovvisti di un riconoscimento a livello legislativo.

Tuttavia un tale indirizzo solleva problemi assai ampi, relativi soprattutto alla possibilità di dare attuazione diretta, nel diritto privato, ad un principio costituzionale.

La stessa Corte di Cassazione, in una pronuncia di cui ci occuperemo tra breve, ha ritenuto di per sé inidoneo l'art. 2 della Costituzione ad introdurre nel nostro ordinamento nuovi diritti della personalità, pur riconoscendo a detta norma di svolgere un ruolo primario nel processo che conduce alla necessaria individuazione di tutte quelle situazioni giuridiche soggettive che si riconducono al valore unitario della persona umana.

Le pronunce pretorile cui si è fatto riferimento portano comunque ad una considerazione: attualmente le decisioni afferenti il diritto all'identità personale rimangono per lo più ferme alla fase cautelare, alla quale difficilmente segue un giudizio di merito per il risarcimento dei danni.

Il profilo da analizzare è quindi questo: se sia possibile, alla luce della più recente giurisprudenza, affermare un principio di diritto che consenta una trasposizione in chiave civilistica della lesione all'identità personale (una volta che ne sia chiarito il significato); e se di conseguenza sia possibile riconoscere a tale lesione i rimedi risarcitori, così come sono previsti dal nostro ordinamento.

La giurisprudenza in merito mostra come, in realtà, i due aspetti siano intimamente connessi. È infatti proprio sul fronte del risarcimento dei danni che l'ipotesi di una autonoma esistenza del diritto all'identità personale tende a vacillare, stante il persistente ricorso dei giudici a figure ad esso affini.

Sotto questo aspetto può rilevarsi l'importanza della sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in occa-

³ La tendenza in esame risulta da PARDOLESI, nelle Osservazioni a Pret. Roma 4 giugno 1980, in *Foro it.*, 1980, I, 2046; GIACOBBE, *Orientamenti e prassi della giurisprudenza in tema di art. 700 cod. proc. civ.*, in *Giust. civ.*, 1982, II, p. 277 ss.

Per altri provvedimenti cautelari, si veda: Pret. Torino 30 maggio 1979, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 969, con nota di M. DOGLIOTTI, *Tutela dell'onore, identità personale e questioni di compatibilità*; Pret. Roma 30 maggio 1980 in *Giur. merito*, 1981, I, p. 1264 con nota di A. FIGONE, *Tutela dell'identità personale e nuove prospettive in tema di diritto all'immagine*; Pret. Roma 12 novembre 1982 e Pret. Verona 21 dicembre 1982, in *Foro it.*, 1983, I, 464, con nota di ROPPO, *Il diritto di rettifica nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massa*; Pret. Roma 7 gennaio 1984, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1328 con nota di ZENO-ZENCOVICH, *Norme sulla rettifica, diritti della personalità e tutela costituzionale: il problema del bilanciamento degli interessi*; *Giur. it.*, 1984, I, 2, 517 con nota di A. FIGONE, *Sul diritto di rettifica e sulla tutela della identità personale*; Pret. Roma 24 novembre 1984, in *Foro it.*, 1985, I, 907, con osservazioni di R. PARDOLESI; Pret. Roma (ord.), 15 novembre 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 973; Pret. Roma (ord.), 7 aprile 1987, in *Foro it.*, 1987, I, 2878 con nota di G. OLIVIERI; Pret. Roma (ord.), 3 luglio 1987 in *Foro it.*, 1988, I, 3463.

⁴ In proposito si vedano le osservazioni e i riferimenti contenuti in G. GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, cit., p. 828.

⁵ Sul punto si vedano gli atti di due convegni organizzati dal Centro di iniziativa giuridica Calamandrei: ALPA, BESSONE, BONESCHI, *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981; ALPA, BESSONE, BONESCHI e CAIAZZA, *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983; G. GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, cit.

⁶ Cfr. PERLINGIERI, *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 95 ss.; in senso contrario, GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, 1972, 10 ss.

sione della controversia sorta tra una nota marca di sigarette e il celebre oncologo Prof. Veronesi⁷.

La violazione del diritto all'identità personale veniva accertata come conseguenza del distorto uso che la ditta produttrice di sigarette aveva operato delle dichiarazioni rilasciate dal Professore ad un giornale durante un'intervista. La mera constatazione dell'esistenza sul mercato di sigarette a basso contenuto di nicotina, espressa in un contesto in cui si evidenziava il nesso tra il tumore e il fumo, era diventata per la ditta un veicolo commerciale di pubblicità per il proprio prodotto; a seguito dell'intervista, infatti, la ditta faceva pubblicare su diversi quotidiani la notizia secondo cui la minore pericolosità del prodotto in questione era stata riconosciuta anche dal Prof. Veronesi.

La decisione mette in luce più di un aspetto. Con essa, infatti, la Corte chiarisce il concetto di identità personale e accerta la necessità « di rinvenire nell'ambito dell'ordinamento giuridico un mezzo di tutela applicabile contro le offese della proiezione all'interno della propria personalità e di agganciare tale tutela ad un preciso fondamento giuridico - positivo ».

La pronuncia, in realtà, è poi deludente: dopo aver distinto il diritto all'identità dal diritto al nome (a giudizio della Corte, infatti, tra di essi non ricorre « né un rapporto di immedesimazione, né un rapporto di comprensione dell'una figura rispetto all'altra »), la Corte si sgancia dalla disposizione contenuta nell'art. 2 della Costituzione per dedurre la regolamentazione del diritto all'identità personale, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome (art. 7 cod. civ.). Tale richiamo consente di individuare come strumento di tutela quello esplicitamente indicato dal legislatore: inibitoria ed eventuale risarcimento del danno, in quanto di quest'ultimo « sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi per la sua risarcibilità ».

La decisione, come si diceva, è dunque deludente, almeno sotto il profilo che in questa sede maggiormente ci interessa. Il ricorso alla disciplina dettata dall'art. 7 cod. civ. dimostra, infatti, come sia ancora lontana la concreta considerazione di un diritto all'identità personale configurato come autonomo interesse, tutelabile

indipendentemente dalla lesione del diritto al nome o all'immagine.

La necessità di invocare lo strumento analogico palesa un vizio di fondo: il non considerare, cioè, il diritto in questione una situazione giuridica soggettiva, tutelabile attraverso l'art. 2043 cod. civ. Questa disposizione, fondamentale in un sistema sorretto dal principio dell'atipicità dell'illecito, attribuisce a chiunque il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni causati da un qualunque fatto doloso o colposo.

Come è stato giustamente osservato⁸, il richiamo all'art. 7 cod. civ. poteva semmai risultare necessario per concedere il risarcimento dei danni non patrimoniali. Poiché, infatti, l'ambito di operatività della disposizione contenuta nell'art. 2059 cod. civ. rimane limitato ai « casi previsti dalla legge », il contenuto dell'art. 7 poteva, in tal caso, costituire una delle suddette ipotesi.

Nonostante gli sforzi compiuti dalla dottrina che spesso si è mossa in tale direzione, la lettura tradizionale dell'art. 2059 continua ad interpretare tale disposto con riferimento unicamente all'art. 185 cod. pen., riconoscendo quindi risarcibili i soli danni non patrimoniali conseguenti a reato⁹.

⁷ Il riferimento è a Cass. 22 giugno 1985 n. 3769, in *Giust. civ.*, 1985, 3049 ss., con nota di M. DOGLIOTTI, *L'identità personale in Cassazione: un punto di arrivo e un punto di partenza*; e in questa *Rivista*, 1985, 965 ss. con nota di A. FIGONE, *Il diritto all'identità personale davanti alla Corte di Cassazione*, cit.

⁸ A. FIGONE, *Il diritto all'identità personale davanti alla Corte di Cassazione*, cit.

⁹ Si veda soprattutto l'apporto dato da SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale (contributo alla teoria del danno extrapatrimoniale)*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, 277; ALPA, *Danni alla persona e danni alla personalità*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa* (atti del Convegno), Milano, 1979, 175 ss.; BUSNELLI, *Nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Jus*, 1976, 61; in giurisprudenza Cass. 6 giugno 1981 n. 3675, in *Giust. civ.*, 1981, I, 1903 con nota di ALPA, *Danno biologico e diritto alla salute davanti alla Corte di Cassazione*; nonché in *Dir. famiglia*, 1982, I, 779 con nota di BESSONE, *Garanzie costituzionali, danno alla persona e normative di cui all'art. 2059*; Cass. 6 aprile 1983 n. 2396, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, 537 con nota di MASTROPAOLO, *Tutela della salute risarcimento del « danno biologico » e difesa dalle immissioni*.

Di rilievo Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184 in *Giur. Cost.*, 1986, I, 1430 con nota di G.B. FERRI, *Il risarcimento del danno biologico nel sistema della responsabilità civile*, p. 1716 ss.; sulla stessa sentenza si vedano i commenti di G. ALPA, in questa *Rivista*, 1986, 726; A. DE CUPIS, *ivi*, 736; F. BUSNELLI, *In difesa della sentenza n. 184/1986 sul danno biologico e sul danno non patrimoniale*, in questa *Rivista*, 1987, 43; per spunti critici sulla decisione cfr. C. CASTRONOVO, *Danno biologico senza miti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, p. 3 ss.

In questo contesto ben si inseriscono due decisioni rese dal Tribunale di Roma rispettivamente nel 1982 e nel 1984¹⁰.

La prima di esse prende spunto da un articolo di un quotidiano che, nel riportare una vicenda di natura politica in ordine alla concessione di autorizzazioni a procedere contro diversi parlamentari, travisa i fatti, ipotizzando tra il Presidente del gruppo parlamentare radicale e la democrazia cristiana un accordo per salvare un deputato di quest'ultimo gruppo dal voto sull'autorizzazione a procedere. La parte attrice (Adelaide Aglietta, presidente del gruppo parlamentare radicale della Camera dei Deputati) si rivolge al Tribunale per ottenere la dichiarazione di illegittimità del comportamento dei convenuti (direttore responsabile e la casa editrice del quotidiano) e la loro condanna al risarcimento dei danni facendo presente, tuttavia, di aver avanzato precedentemente richiesta di rettifica ex art. 8 legge 8 febbraio 1948, n. 67 e, non essendo quest'ultima intervenuta, di aver richiesto e ottenuto dal Pretore di Roma un provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. con il quale questi riscontrando nel caso una violazione dell'identità personale, aveva intimato al direttore e all'editore del quotidiano di pubblicare la chiesta rettifica.

Nel panorama delle decisioni rese in tema di lesione al diritto all'identità personale, la sentenza in questione si caratterizza, innanzitutto, per essere la prima in cui si affronta il problema relativo alla quantificazione patrimoniale del danno: come si è visto, infatti, alle ordinanze rese in sede di urgenza non era mai seguita la fase di cognizione.

Questa considerazione, tuttavia, mostra ancora di più i limiti della sentenza in esame. I giudici romani, infatti, sul fronte della qualificazione del diritto leso, dubitano della sua specificità, individuando, nel travisamento dei fatti operato dal quotidiano, la lesione della reputazione dell'attore. Un passo indietro, dunque, in quel processo di cui più sopra si è parlato che tende a considerare il diritto all'identità personale come figura autonoma. Non solo. Tale qualificazione non è senza conseguenze in ordine alla quantificazione del danno. Il collegio, infatti, accertata la sussistenza di un fatto illecito configurabile come reato (nella specie diffamazione con il mezzo della stampa) distingue tre tipi di danno: il danno patrimoniale diretto, il danno patrimoniale indiretto e il danno non patrimoniale (c.d. danno morale). Precisa, inoltre, che il primo consiste « in una perdita economica o in un mancato guadagno; il secondo nelle conseguenze economiche per una lesione ad un bene suscettibile di valutazione economica, ivi compresa la diminuita possibilità di inserirsi nei normali rapporti sociali, con conseguente influenza negativa sulla capacità di reddito futuro (c.d. danno alla vita di relazione); il terzo, infine, nell'ingiusto perturbamento dello stato d'animo del soggetto leso, in conseguenza dell'offesa ricevuta ».

In mancanza di prove concrete che legittimino il risarcimento del danno patrimoniale diretto ed indiretto, il Tribunale attribuisce alla parte attrice il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni morali.

A parte le perplessità che desta l'aver distinto il danno patrimoniale in diretto ed indiretto, ciò che va osservato è come i giudici romani, forzando il dato reale, individuano gli estremi di un reato per garantire alla parte lesa il risarcimento ex art. 2059 cod. civ.

Da un lato, vi è la rinuncia ad ammettere il risarcimento del danno c.d. extra-patrimoniale, cioè, nel caso in questione, del danno che lede l'identità personale come autonomo bene giuridico, dall'altro, e conseguentemente, non si prende per nulla in considerazione la dibattuta questione sull'esistenza di un danno non patrimoniale come *tertium genus* tra danno patrimoniale e danno morale.

¹⁰ Il riferimento è a Trib. Roma 10 marzo 1982 in *Giur. merito*, 1983, 743, con nota di A. FIGONE, *Il danno all'identità personale e la sua quantificazione in termini pecuniari*; in *Giust. civ.*, 1982, p. 2817 con nota di M. DOGLIOTTI, *Ancora sull'identità personale, la tutela dell'onore e la risarcibilità del danno*; Trib. Roma 27 marzo 1984, in *Giust. civ.*, 1985, 529 con nota di A. FIGONE, *Il risarcimento del danno all'identità personale in una pronuncia non conformista*, in *Resp. civ. e prev.*, 1984, 567 con nota di P. ZAGNONI BONILINI, *Il diritto all'identità personale nell'assenza di una norma penale*.

L'altra decisione cui si è fatto riferimento è sempre del Tribunale di Roma, di poco successiva a quella precedentemente citata¹¹. Tale pronuncia è particolarmente importante perché effettua una lucida analisi dei caratteri del diritto all'identità personale.

In breve i fatti. Su un quotidiano appare un articolo nell'ambito di un servizio sul sequestro Cirillo da parte delle Brigate Rosse e sul *videotape* fatto pervenire dai sequestratori all'emittente televisiva « Teleroma 56 » con richiesta di trasmissione, in cui si attribuisce all'on. Pannella la volontà di trattare con i sequestratori, dando inizio alla trattativa stessa con la promessa di diffondere a ripetizione tutto il filmato dopo la liberazione (o la morte) di Cirillo. La parte attrice lamenta la falsità di ciò che è stato riportato sul quotidiano, non corrispondente a quanto da lei detto o fatto nella vicenda Cirillo e nella conferenza stampa in cui il *videotape* in questione era stato mostrato ai giornalisti.

Il collegio riconosce l'originalità del diritto all'identità personale: definito come il diritto dell'individuo « ad essere garantito nella sua posizione politico-sociale, a vedere rispettata la sua immagine di partecipe alla vita associata con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le sue convinzioni ideologiche, morali, sociali, politiche che lo differenziano e allo stesso tempo lo qualificano », esso si distingue dal diritto all'onore e alla reputazione perché « il primo rappresenta il sentimento che il soggetto ha del proprio valore sociale, la seconda rappresenta la considerazione e stima di cui gode tra i consociati ».

Detto ciò, tuttavia, il collegio, disattendendo almeno in parte le premesse da cui era partito, individua nella fattispecie gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa e facendo leva su precedenti giurisprudenziali che riservano al giudice civile la competenza a verificare se il fatto commesso realizzi gli estremi del reato anche quando lo stesso sia improcedibile (il ricorso a tali precedenti si rendeva necessario dalla mancanza, nel caso, di querela), concedono alla parte il risarcimento dei danni non patrimoniali: con ciò ricadendo nel combinato disposto degli artt. 2059 e 185 cod. pen.

Ancora un'occasione perduta dunque? Sembrerebbe di sì, soprattutto a

chi riscontra in questo caso una pericolosa alterazione dei fatti effettuata allo scopo di legittimare il risarcimento dei danni non patrimoniali¹².

È stato infatti osservato che i giudici romani hanno dato per scontato il reato di diffamazione, senza dimostrare se nel caso operasse la scriminante del diritto di cronaca o di critica. Sul punto si rendono necessari alcuni chiarimenti. La distinzione tra cronaca e critica consente di distinguere l'ambito di operatività del diritto all'identità personale rispetto al diritto all'onore e alla reputazione. La cronaca giornalistica, infatti, consiste nell'illustrazione di fatti nel modo in cui si sono svolti nella realtà e la narrazione è dunque scevra da qualunque commento personale dell'autore; viceversa nella critica tale commento assume un rilievo autonomo, indipendente dal fatto in sé¹³.

Ora la lesione al diritto all'identità personale può operare nell'ambito della cronaca, poiché con esso si tutela l'individuo contro la diffusione di notizie non veritiere, siano esse diffamatorie od elogiative.

La critica giornalistica, invece, consente di ledere direttamente l'onore o la reputazione del soggetto nei confronti del quale il commento risulti offensivo.

Detto questo, e ritornando al caso affrontato dai giudici romani, può convenirsi con chi ha affermato che « nel momento in cui il giornalista passa da una sintetica narrazione dei fatti ad una certo prevalente considerazione del personaggio — dalla verità storica alla verità ideologica — il limite della liceità della critica non è più la verità, ma soltanto il linguaggio corretto (nel caso di specie), di per sé non offensivo »¹⁴.

Il dibattito sulla questione della risarcibilità dei danni in seguito alla lesione del diritto all'indennità personale, resta dunque più che mai aperto.

¹¹ Cfr. n. 9.

¹² Cfr. ZAGNONI BONILINI, *Il diritto all'identità personale nell'assenza di una norma penale*, cit.

¹³ In tal senso A. FIGONE, *Il diritto all'identità personale davanti alla Corte di Cassazione*, cit.

¹⁴ L'affermazione è di P. ZAGNONI BONILINI, *Il diritto all'identità personale nell'assenza di una norma penale*, cit. p. 571-572.

La decisione del Tribunale di Pescara poteva, in realtà, offrire spunti nuovi assai decisivi in merito.

Appare chiaro infatti che il collegio, attenendosi al disposto dell'art. 2059 cod. civ., non riconosce all'attore il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni c.d. morali, data la mancanza, nella fattispecie, degli estremi del reato di diffamazione. Tuttavia fa notare come la parte, qualora avesse provato l'esistenza di un pregiudizio economicamente determinabile, sarebbe stata legittimata a pretendere il ristoro dei danni patrimoniali: in ciò potrebbe intravedersi l'intenzione dei giudici di voler considerare l'identità personale come situazione giuridica soggettiva, la cui lesione costituisca un fatto illecito risarcibile ex art. 2043 cod. civ.

Al di là comunque di simili considerazioni in ordine a ciò che il Tribunale poteva dedurre e non ha dedotto, va rilevata l'affermazione del collegio secondo cui « attribuire ad un contribuente di aver denunciato un reddito che per la sua esiguità, in rapporto alla sua attività professionale, possa ingenerare nei lettori il dubbio che sia un evasore fiscale, quando risulti non veridico, indica indiscutibilmente una lesione di quel particolare diritto della personalità che va sotto il nome di diritto all'identità personale ». Tale interpretazione è coerente con la distinzione più sopra evidenziata tra cronaca e critica: l'articolo pubblicato sul quotidiano, infatti, riportava unicamente la cifra relativa al reddito denunciato dal professionista, a titolo di cronaca giornalistica. La falsità della suddetta notizia lede non già l'onore o la reputazione dello stesso professionista bensì la sua identità personale, data l'assenza nel caso di commenti offensivi derivanti dal fatto riportato.

Sempre sul fronte della qualificazione della fattispecie, il collegio, escludendo la natura diffamatoria dell'articolo, rinviene gli estremi di un illecito civile de-

terminato da negligenza nella rilevazione dei dati pubblicati, illecito tutelabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.

Il quadro suesposto si inserisce nel contesto giurisprudenziale indicato precedentemente con elementi di originalità, nonostante lo sforzo interpretativo dei giudici in materia di risarcimento del danno non sia andato nella direzione auspicata.

Un ultimo rilievo va infine accordato ad una sentenza della Suprema Corte di Cassazione¹⁵ il cui richiamo risulta indispensabile soprattutto perché ha ad oggetto una controversia che, data la similarità del caso, è in stretta correlazione con la sentenza che qui si annota. La decisione, infatti, scaturisce da una lite sorta tra un libero professionista e il direttore responsabile di un quotidiano che aveva pubblicato (in un articolo intitolato « la lista nera del fisco ») l'elenco di alcuni contribuenti, tra i quali configurava anche il nome dell'attore, con accanto l'indicazione del reddito imponibile da questi denunciato. Alla pubblicazione dei dati faceva seguito un commento dell'autore (anonimo) dell'articolo, il cui contenuto era parso all'attore infamante e diffamatorio.

La questione giunta davanti al Tribunale si conclude con una sentenza di assoluzione del direttore responsabile, ritenuto non punibile per aver agito nell'esercizio di un diritto. Il Tribunale, infatti, interpretando la fattispecie alla luce della tutela accordata dalla Costituzione al diritto all'integrità morale, da un lato, ed al diritto di cronaca e di critica giornalistica, dall'altro, osservò che nel caso in questione l'articolo si fosse limitato a riportare una notizia (provveniente da un legittimo atto amministrativo, e cioè da una deliberazione della giunta municipale) che, benché lesiva dell'altrui reputazione, non oltrepassava i limiti imposti dall'ordinamento al diritto d'informazione, limiti costituiti dalla obiettività della notizia, dall'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e dalla liceità e correttezza della forma e modo di esposizione.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in seguito al ricorso proposto dal professionista, concorda su questo punto, ma rileva altresì l'offesa alla reputazione dell'attore, offesa, che, pur non essendo punibile come reato, legitti-

¹⁵ Cass. 27 agosto 1980, Lenzi, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 2380 con nota di A. DE CUPIS, *Giudicato penale di proscioglimento e risarcimento del danno non patrimoniale*.

ma la parte lesa a vantare, in sede civile, una pretesa risarcitoria. Afferma infatti la Cassazione: « dalla materialità dei fatti accertati in primo grado emerge chiaramente che la pubblicazione, nel suo insieme, per i modi della sua divulgazione ed in rapporto alla finalizzazione del suo contenuto, pur provenendo da fonte attendibile ha creato un'ipotesi di illiceità di cronaca giornalistica, suscettiva dell'effetto minore della tutela civile, con ripercussioni nella sfera degli interessi non patrimoniali, la cui risarcibilità, in via di sussistenza generica, è innegabile dato che l'esclusione dell'antigiuridicità penale come innanzi si è accennato, non comporta necessariamente il venir meno della colpa civile, che si fonda sul diverso presupposto della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, e posto che a differenza della responsabilità penale la colpa civile è suscettibile di graduazione e di interpretazione più o meno rigorose e contemporatrici. E se il giudice penale può interpretare la condotta nel reo molto rigorosamente, assolvendolo in difetto dell'elemento psicologico e, con pari rigore, deve accertare le cause di non punibilità, per altro verso non può negarsi all'offeso la tutela civilistica per i danni anche morali, pur se riconducibili a colpa lieve e persino lievissima dell'imputato proscioltto, che è bastante a dare vita alla responsabilità civile, altrimenti si precluderebbe all'offeso di far valere una pretesa risarcitoria perfettamente proponibile ».

In realtà la sentenza, al di là della parte riportata, richiama problematiche attinenti al diritto penale che esulano, perciò, da questa sede. Ai nostri fini può tuttavia osservarsi che sfugge alla valutazione operata dalla Cassazione il richiamo all'identità personale. Rispetto al caso della sentenza emessa dal collegio di Pescara, la notizia pubblicata sul quotidiano andava oltre una mera illustrazione di dati, poiché la narrazione non era scevra da commenti offensivi: ed è per tali motivi che la Cassazione ha ritenuto l'articolo lesivo della reputazione del professionista. Tale conclusione ci sembra coerente con l'equazione cronaca-critica/indennità personale-reputazione più sopra evidenziata.

Da queste osservazioni può dedursi la logicità della tesi sostenuta dal Tribuna-

le di Pescara, almeno sul profilo della qualificazione della fattispecie. In ordine, invece, al profilo relativo al risarcimento del danno rimangono le perplessità che si sono valutate e che si spera possano venire chiarite da ulteriori interventi giurisprudenziali in merito.

FRANCESCA TASCONI